

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TREVIGNANO 2000

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<TREVIGNANO 2000 APS>>, il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in Trevignano (TV), Via Tre Forni, 16, presso il Centro ricreativo "Il Cubo". Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

1. L'associazione è a carattere apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, che opera nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi di democrazia e partecipazione.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. In particolare, l'associazione ha la finalità di diffondere la conoscenza del patrimonio storico – culturale del Comune di Trevignano (TV), delle sue tradizioni e del suo folklore, nonché quello di aggregare ed unire la comunità locale.

4. L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, prevista dall'art. 5, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 117/2017, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) organizzazione e gestione, in via esclusiva, della manifestazione locale "Palio del Batar Panoce di Trevignano",
- b) valorizzazione dell'immagine e della tradizione del "Palio del Batar Panoce di Trevignano", sostenendo ogni miglioramento indirizzato ad una corretta riproposizione storica e a un maggiore coinvolgimento dei cittadini,
- c) diffusione della conoscenza del patrimonio storico-culturale del Comune di Trevignano, delle sue tradizioni e del suo folklore, anche attraverso l'organizzazione di iniziative culturali e ricreative, quali feste, mostre, manifestazioni sportive,
- d) impulso dello sviluppo del sentimento di appartenenza alla comunità cittadina e dell'identità territoriale,
- e) impulso ad una partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, proponendo ogni iniziativa o forma di aggregazione che ne consenta l'interazione,
- f) riscoperta, ripristino, mantenimento, valorizzazione e diffusione di alcuni aspetti culturali legati al passato della comunità di Trevignano,
- g) organizzazione e gestione di altre attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e partecipazione a manifestazioni ed iniziative affini,
- h) collaborazione con la Parrocchia di Trevignano (TV), e/o con Enti pubblici e privati e/o altre Associazioni per la realizzazione di iniziative conformi ai propri scopi sociali,
- i) sviluppo del senso dell'amicizia e della solidarietà.

5. L'associazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi occasionale, nei limiti e nel rispetto degli artt. 7 e 79, co. 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 - Durata

1. L'associazione ha durata illimitata. La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, o nei casi previsti dall'art. 27 c.c..

ART. 7 - Soci

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, predisposta su apposito modulo, nel quale il richiedente dovrà specificare le

proprie generalità ed impegnarsi a versare l'eventuale quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Si individuano 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano l'eventuale quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, in ragione delle disponibilità personali, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 9 - Qualità di volontario

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 10 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con voto segreto, e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea, e, comunque, di ricorso al Giudice ordinario.

ART. 11 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
 - Organo di revisione dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017
2. Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.
3. Tutti coloro che, a vario titolo – socio, componente del Consiglio direttivo, Presidente –, prendono parte alla presente associazione, devono agire tenendo presente che la manifestazione “El Batar Panoce”, alla cui organizzazione e gestione è dedita, in via principale, l'associazione, è stata fondata nel 1991 da un gruppo di cittadini di Trevignano, con spirito di unità, umiltà, solidarietà e condivisione, al fine ultimo di creare un'occasione di incontro e amicizia tra gli abitanti della Comunità, ripudiando ogni occasione di divisione o tensione.
4. Qualsivoglia contravvenzione a tale direttiva può comportare l'esclusione dall'Associazione, ai sensi dell'articolo precedente.

ART. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, a mezzo comunicazione via cellulare o e-mail, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea dei soci, con voto consultivo e non vincolante, i sei “capi borgata” (Borgo, Campagna, Piazza, Tre Forni, Via Alta, Zapparè) e i quattro “capi frazione”

(Falzè, Musano, Signoressa, Trevignano), in carica al momento della convocazione.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- nominare l'eventuale Organo di controllo,
- approvare il bilancio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e le modalità di pagamento;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 14 - Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

ART. 15 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da n. 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.
2. Tra i membri del Consiglio direttivo l'Assemblea nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo.
6. I membri del Consiglio direttivo non possono possedere alcuna tessera partitica, né assumere cariche politiche, pena la loro revoca.
7. Sono ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con voto consultivo e non vincolante, i sei "capi borgata" (Borgo, Campagna, Piazza, Tre Forni, Via Alta, Zapparè) e i quattro "capi frazione" (Falzè, Musano, Signoressa, Trevignano), in carica al momento della convocazione.
8. Ciascun membro del Consiglio direttivo può rassegnare le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Associazione.

ART. 17 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 18 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

ART. 19 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 20 - Organo di controllo

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

3. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Organo di revisione legale dei conti

5. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- quote associative;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.

117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 - Bilancio sociale

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 26 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - Assicurazione dei volontari

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

